

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(97/C 290/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(97) 366 def. — 97/0199 (SYN)

(Presentata dalla Commissione il 15 luglio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunità ha approvato alcune misure destinate all'instaurazione di un mercato interno comportante uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali conformemente alle disposizioni del trattato;

considerando che diversi Stati membri sono parti contraenti della convenzione di Vienna del 1968 sulla circolazione stradale, il cui articolo 37 prevede che ogni autoveicolo in circolazione internazionale rechi nella parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, un segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato; che la composizione e le modalità di apposizione del segno distintivo devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 3 della convenzione;

considerando che la Comunità non è parte contraente della convenzione e che alcuni Stati membri, che invece lo sono, applicano le disposizioni dell'articolo 37 della convenzione; che, di conseguenza, tali Stati membri richiedono che i veicoli provenienti da altri Stati membri esponano il segno distintivo previsto dall'allegato 3 della convenzione di Vienna; che detti Stati membri non ammettono altri segni distintivi, come quelli applicati sulle targhe, che, pur indicando lo Stato membro di immatricolazione del veicolo, non sono conformi all'allegato 3 della convenzione di Vienna;

considerando che diversi Stati membri hanno adottato un modello di targa che all'estremità sinistra del numero di immatricolazione presenta un riquadro blu contenente le 12 stelle gialle che richiamano la bandiera europea e il segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione; che, per quanto riguarda il trasporto intracomunitario, tale segno distintivo risponde agli obiettivi di identificazione dello Stato di immatricolazione, di cui all'articolo 37 della convenzione di Vienna;

considerando che, di conseguenza, è necessario che gli Stati membri, che impongono ai veicoli provenienti da altri Stati membri di esporre il segno distintivo dello Stato di immatricolazione, riconoscano anche il segno di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. «segno distintivo di immatricolazione»: un insieme composto da una a tre lettere in caratteri latini maiuscoli che designano lo Stato membro nel quale è immatricolato il veicolo, come definito all'allegato;
2. «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore quale definito nelle seguenti direttive:
 - 70/156/CEE del Consiglio⁽¹⁾ concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata;
 - 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote⁽²⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai veicoli immatricolati negli Stati membri e circolanti nella Comunità.

Articolo 3

Gli Stati membri che impongono ai veicoli immatricolati in un altro Stato membro, e circolanti sul loro territorio, di esporre un segno distintivo di immatricolazione, riconoscono il segno distintivo di immatricolazione esposto conformemente alle prescrizioni dell'allegato al presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 96/79/CE del Consiglio (GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.

Articolo 4


Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano queste disposizioni alla Commissione entro e non oltre . . . , e ogni loro modifica ulteriore nel più breve termine.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'APPOSIZIONE DEL SEGNO DISTINTIVO DELLO STATO MEMBRO
DI IMMATRICOLAZIONE SULL'ESTREMITÀ SINISTRA DELLA TARGA

Colori

- 1) Sfondo blu catarifrangente
(sistema colorimetrico Munsell 5,9 pb 3,4/15,1)
- 2) Dodici stelle gialle catarifrangenti
- 3) Segno distintivo catarifrangente dello Stato membro di immatricolazione, di colore bianco o giallo, simile allo sfondo della targa sulla quale viene apposto.

Composizione e dimensioni

- 1) Sfondo blu: altezza = min. 100 mm
larghezza = min. 40 mm,
max. 50 mm
- 2) Dodici stelle i cui centri sono disposti su un raggio di 15 mm; distanza tra le due estremità opposte di una stessa stella = da 4 a 5 mm.
- 3) Segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione
altezza = 20 mm,
spessore del tratto = da 4 a 5 mm

Le dimensioni indicate possono essere ridotte in proporzione per le targhe dei motocicli.